



Città di Quiliano

STATUTO

Ultimo aggiornamento: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/11/2023

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
CAPO - I IL COMUNE.....	4
ART. 1 (Autonomia statutaria).....	4
ART. 2 (Finalità).....	4
ART. 3 (L'attività amministrativa).....	5
ART. 4 (Gli elementi costitutivi).....	5
ART.5 (Consiglio Comunale dei Ragazzi).....	5
ART. 6 (Pari opportunità).....	6
ART. 6 bis (Tutela dell'acqua quale bene comune).....	6
ART. 7 (Conferenza Stato- Città – Autonomie locali).....	6
ART. 8 (Tutela dei dati personali).....	6
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Giunta – Sindaco).....	7
Capo I - CONSIGLIO COMUNALE.....	7
ART. 9 (Elezione – Composizione – Presidenza - Consigliere anziano - Competenze).....	7
ART. 10 (Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo).....	7
ART. 11 (Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri).....	7
ART. 12 (Sessioni del Consiglio).....	8
ART. 13 (Esercizio della potestà regolamentare).....	9
ART. 14 (Commissioni Consiliari permanenti).....	9
ART. 15 (Costituzione di commissioni speciali).....	9
ART. 16 (Indirizzi per le nomine e le designazioni).....	9
Capo II - GIUNTA E SINDACO.....	9
ART. 17 (Elezione del Sindaco- Rappresentanza legale).....	9
ART. 18 (Linee programmatiche).....	9
ART. 19 (Dimissioni del Sindaco).....	10
ART. 20 (Vice Sindaco).....	10
ART. 21 (Delegati del Sindaco).....	10
ART. 22 (Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione).....	10
ART. 23 (Nomina della Giunta).....	10
ART. 24 (La Giunta – Composizione e presidenza).....	11
ART. 25 (Competenze della Giunta).....	11
ART. 26 (Funzionamento della Giunta).....	11
ART. 27 (Cessazione dalla carica di assessore).....	11
ART. 28 (Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia).....	11
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO.....	13
Capo I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E.....	13
PROPOSTE.....	13
ART. 29 (Partecipazione dei cittadini).....	13
ART. 30 (Associazionismo e Volontariato).....	13
ART. 31 (Consultazioni).....	13
ART. 32 (Istanze e proposte).....	14
Capo II - REFERENDUM.....	14
ART. 33 (Azione referendaria).....	14
ART. 34 (Disciplina del referendum).....	14
ART. 35 (Effetti del referendum).....	14
Capo III - DIFENSORE CIVICO.....	14
ART. 36 (Istituzione dell'ufficio).....	15
ART. 37 (Nomina – Funzioni – Disciplina).....	15

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.....	16
ART. 38 (Albo pretorio).....	16
ART. 39 (Svolgimento dell'attività amministrativa).....	16
TITOLO V - PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITÀ.....	17
ART. 40 (Demanio e patrimonio).....	17
ART. 41 (Ordinamento finanziario e contabile).....	17
ART. 42 (Revisione economico-finanziaria).....	17
TITOLO VI - I SERVIZI.....	18
ART. 43 (Servizi pubblici locali e forme di gestione).....	18
ART. 44 (Gestione in economia).....	18
ART. 45 (Aziende speciali).....	18
ART. 46 (Istituzioni).....	19
ART. 47 (Società).....	19
ART. 48 (Concessione a terzi).....	19
TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA.....	20
ART. 49 (Convenzioni).....	20
ART. 50 (Accordi di programma).....	20
TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE.....	21
Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE.....	21
ART. 51 (Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro).....	21
ART. 52 (Ordinamento degli uffici e dei servizi).....	21
ART. 53 (Organizzazione del personale).....	21
ART. 54 (Stato giuridico e trattamento economico del personale).....	21
ART. 55 (Incarichi esterni).....	21
Capo II - SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO.....	22
Art. 56 (Segretario comunale).....	22
Art. 57 (Vice Segretario comunale).....	22
Art. 58 (Responsabili degli uffici e dei servizi).....	22
Art. 59 (Avvocazione).....	23
Art. 60 (Ufficio di staff).....	23
Art. 61 (Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro).....	23
Art. 62 (Entrata in vigore).....	24
Art. 63 (Modifiche dello Statuto).....	24

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO - I IL COMUNE

ART. 1 (Autonomia statutaria)

1. Il Comune di Quiliano è un Ente autonomo locale a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, secondo i principi generali fissati dalle Leggi della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale.
3. Il Comune di Quiliano, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, esercita tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comunale, con particolare riferimento alle funzioni che attengono ai servizi sociali, all'assetto, all'utilizzazione e salvaguardia del territorio, allo sviluppo economico.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Quiliano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Liguria, con la Provincia di Savona e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità Internazionale.
5. Il Comune esercita altresì, nei casi e nei modi indicati dalla legge, servizi di competenza statale.

ART. 2 (Finalità)

In particolare, nello svolgimento della propria attività, il Comune:

- a) persegue il raggiungimento dei valori costituzionali di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale; promuove la più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e concorre a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono ad essi il pieno esercizio dei propri diritti civili;
- b) favorisce lo sviluppo economico e persegue attraverso la gestione corretta delle risorse la crescita sociale ed economica della comunità;
- c) promuove la tutela dell'equilibrio territoriale ed ambientale e la salvaguardia del paesaggio come beni primari ed irrinunciabili della collettività; persegue la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e della tradizione locale in tutte le sue forme;
- c bis) tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e la salute umana. Per far fronte all'emergenza climatica orienta le proprie politiche e attività amministrative alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. Il Comune concorre per l'attuazione del principio costituzionale coinvolgendo le comunità, le imprese, le associazioni, i singoli cittadini, creando sinergia con gli altri Comuni e gli Enti Locali, collaborando con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali. Ciò al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU, ridurre l'inquinamento e le emissioni climateranti, fino alla neutralità climatica, assicurare l'uso sostenibile ed equo delle risorse, anche per il benessere delle generazioni future;**
- d) riconosce e valorizza le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e del volontariato, delle istituzioni e delle comunità locali nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche;
- e) partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le Comunità locali di altre Nazioni anche mediante gemellaggi, per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione;
- f) promuove una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- g) favorisce il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di

iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
h) persegue obiettivi di equità e trasparenza nei confronti di tutti i cittadini.

ART. 3 (L'attività amministrativa)

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa al fondamentale principio della distinzione e separazione della funzione di governo spettante agli organi elettivi cui compete la determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo e l'esercizio del controllo, dalla funzione di gestione amministrativa spettante agli organi burocratici.
2. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, il Comune di Quiliano ispira la propria organizzazione a criteri di efficienza e di programmazione; la propria azione a risultati di efficacia ed economicità, di pubblicità e di partecipazione popolare all'esercizio della funzione amministrativa.

ART. 4 (Gli elementi costitutivi)

1. La circoscrizione territoriale del Comune di Quiliano è costituita dal capoluogo, dalle frazioni di Valleggia, Montagna, Roviaska e Cadibona.
2. Il Comune di Quiliano si estende su una superficie territoriale di circa Kmq. 53 è attraversato nella sua parte centrale dal Torrente Quiliano in direzione Sud/Est, confine naturale sullo spartiacque, a Sud con i confini dei Comuni di Orco Feglino, Vezzi Portio, Vado Ligure, a Nord con i Comuni di Altare-Savona per un breve tratto alla foce del Torrente Quiliano con i Comuni di Savona-Vado Ligure a Est, con il Comune di Mallare a Ovest.
- 2-bis. Al Comune di Quiliano, per le sue tradizioni storiche, civili, sociali, economiche e territoriali, con Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2021 è stato conferito il titolo di Città.
3. La sede principale del Comune è stabilita e può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In caso di particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Il Consiglio Comunale individua negli Uffici Comunali apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica col nome e con lo stemma. Lo stemma del Comune di Quiliano risale al 1986 e consiste in uno scudo con bande orizzontali di cui due rosse ed una bianca, centrale, caricata di castello d'oro e sormontato da una corona turrata di colore argento esternamente e rosso internamente.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
9. All'interno del territorio del Comune di Quiliano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART.5 (Consiglio Comunale dei Ragazzi)

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

ART. 6 (Pari opportunità)

1. Il Comune adotta tutte le misure per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

ART. 6 bis (Tutela dell'acqua quale bene comune)

1. Il Comune di Quiliano riconosce l'acqua quale bene comune primario e patrimonio dell'umanità.
2. Il Comune ritiene l'acqua potabile un diritto umano fondamentale, universale e degno di protezione giuridica e si impegna al mantenimento della sua natura pubblica ed inalienabile, in quanto servizio di interesse generale privo di rilevanza economica.
3. Il Comune si impegna ad utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica ed istituzionale).

ART. 7 (Conferenza Stato- Città – Autonomie locali)

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n.59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12, commi 6-bis e 9, della legge 23 dicembre 1992, n.498;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

ART. 8 (Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Giunta – Sindaco)

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 (Elezione – Composizione – Presidenza - Consigliere anziano - Competenze)

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco.
3. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, ai sensi dell'art. 40, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.u.e.l.), con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di nomina dei rappresentanti consiliari, in specie per i casi in cui è prevista la presenza della minoranza.

ART. 10 (Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, 1° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.u.e.l.).
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di luglio di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.u.e.l.).

ART. 11 (Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- il giorno di consegna non viene computato.
- b) nessun argomento, fatti salvi gli argomenti di seduta straordinaria oggettivamente urgenti, può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari;
- c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco:
- di non meno di otto Consiglieri in prima convocazione;
 - di non meno di cinque Consiglieri in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno;
- d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. I Consiglieri Comunali sono organizzati in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri della medesima lista possono formare un Gruppo Consiliare. I Gruppi devono essere costituiti da almeno due Consiglieri, salvo si tratti di liste presentatesi alle elezioni o Consiglieri appartenenti a Gruppi Politici presenti in Parlamento. Eventuali accorpamenti volontari fra le liste o divisioni all'interno delle stesse dovranno essere comunicati al Segretario Comunale e al Sindaco.

Ogni Gruppo Consiliare esprime un Capo Gruppo. Ciascun gruppo comunica per iscritto al Segretario Comunale e al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente della prima riunione del Consiglio Comunale neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene temporaneamente considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, quello cioè che nella lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze anche ai fini della comunicazione di cui all'art.125 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.u.e.l.) . Ogni mutamento della composizione dei Gruppi Consiliari o del nome del Capo gruppo deve essere tempestivamente comunicato al Segretario Comunale e al Sindaco.

Ai Consiglieri Comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

3. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

ART. 12 (Sessioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente;
- b) per l'approvazione del Bilancio preventivo annuale e pluriennale, comprensivo del Documento Unico di Programmazione.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

ART. 13 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'Albo Pretorio Comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore decorso il periodo di pubblicazione.

ART. 14 (Commissioni Consiliari permanenti)

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti rappresentate con criterio proporzionale.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 15 (Costituzione di commissioni speciali)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, aventi funzioni di controllo o di garanzia.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite dal Regolamento.

ART. 16 (Indirizzi per le nomine e le designazioni)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi, là dove è possibile.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco durano in carica secondo quanto stabilito dagli Statuti degli enti, aziende ed istituzioni .

Capo II - GIUNTA E SINDACO

ART. 17 (Elezione del Sindaco- Rappresentanza legale)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è il Legale Rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun Responsabile di servizio in base ad una delega rilasciata di volta in volta dal Sindaco, come meglio esposto nel successivo art.58, 3° comma.

ART. 18 (Linee programmatiche)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10,

debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

ART. 19 (Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 20 (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 (T.u.e.l.).
2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 21 (Delegati del Sindaco)

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

ART. 22 (Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione)

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

ART. 23 (Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 24 (La Giunta – Composizione e presidenza)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnicoamministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

ART. 25 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'accettazione di lasciti e di donazioni di beni mobili è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i), del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 (T.u.e.l.).

ART. 26 (Funzionamento della Giunta)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

ART. 27 (Cessazione dalla carica di assessore)

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

ART. 28 (Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

ART. 29 (Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, ivi inclusi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 30 (Associazionismo e Volontariato)

1. Il Comune di Quiliano riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, ponendosi come obiettivo la promozione della socializzazione, del volontariato, della cultura, del rispetto e della solidarietà.

Tale impegno si fonda sul concreto rapporto con le associazioni e i gruppi di volontariato a sostegno delle realtà associative e delle loro attività.

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

ART. 31 (Consultazioni)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 32 (Istanze e proposte)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale, per tramite del Sindaco, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da duecento elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II - REFERENDUM

ART. 33 (Azione referendaria)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 34 (Disciplina del referendum)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

ART. 35 (Effetti del referendum)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III - DIFENSORE CIVICO

ART. 36 (Istituzione dell'ufficio)

1. Può essere istituito nel Comune, a mezzo di convenzione con la Regione Liguria, l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 37 (Nomina – Funzioni – Disciplina)

(abrogato)

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 38 (Albo pretorio)

1. È istituito all'interno del sito internet del Comune l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente, fatte salve le tutele relative al trattamento dei dati personali di cui al precedente art. 8 del presente Statuto.

ART. 39 (Svolgimento dell'attività amministrativa)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V - PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITÀ

ART. 40 (Demanio e patrimonio)

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 41 (Ordinamento finanziario e contabile)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.u.e.l.).

ART. 42 (Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI - I SERVIZI

ART. 43 (Servizi pubblici locali e forme di gestione)

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. I servizi da gestirsi in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti.
4. La legge fissa i principi generali ai quali devono essere ispirate le forme di gestione.

ART. 44 (Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

ART. 45 (Aziende speciali)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 46 (Istituzioni)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 45 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità ed è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 47 (Società)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui all'art.116 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.u.e.l.) .

ART. 48 (Concessione a terzi)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 49 (Convenzioni)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 50 (Accordi di programma)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

ART. 51 (Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 52 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 53 (Organizzazione del personale)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

ART. 54 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 55 (Incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al

mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, eventualmente integrato da una indennità "ad personam", deliberata dalla Giunta, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale.

Il trattamento economico é definito in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non va imputato al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli articoli 242 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.u.e.l.) .

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II - SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 56 (Segretario comunale)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. (abrogato)

Art. 57 (Vice Segretario comunale)

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-Segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 58 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente di cui agli articoli 50, comma 5°, e 54, comma 2°, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.u.e.l.);
- l) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- m) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai Regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco.
3. Ai sensi dell'art.17, comma 3°, del presente Statuto può essere attribuita ai Responsabili dei servizi la rappresentanza in giudizio dell'ente, in ogni stato e grado del giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, su delega di volta in volta conferita dal Sindaco. I Responsabili promuovono e resistono alle liti, adottando apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico ad un legale. La Giunta Comunale può formulare indirizzi generali rivolti ai Responsabili allo scopo di dare impulso alla promozione di liti o per definire i criteri direttivi nell'esercizio delle competenze di cui al presente comma
4. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 59 (Avocazione)

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Art. 60 (Ufficio di staff)

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 61 (Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 (Entrata in vigore)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 63 (Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.